PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 3 agosto 2016

Su testo ed emendamenti riferiti al disegno di legge:

(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo i seguenti articoli:

- l'articolo 1, al comma 1, specifica che la delega al riassetto della normativa sulla protezione civile è vincolata al rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;
- lo stesso comma 1 dell'articolo 1, individua gli ambiti della materia oggetto della delega legislativa, stabilendo che, nel contesto della ripartizione sussidiaria delle competenze tra Stato, regioni, comuni, unioni dei comuni, città metropolitane, enti di area vasta e le diverse strutture del Servizio nazionale della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea;
- la lettera *e*) del comma 1 individua, nell'ambito della delega, anche la disciplina della partecipazione degli enti di ricerca, con il fine di integrare, nelle attività di protezione civile, le conoscenze e i prodotti derivanti anche da attività di ricerca e innovazione promosse dall'Unione europea;
- la lettera *g*) del comma 1, prevede, nell'ambito della delega, la disciplina dello stato di emergenza, in cui sia previsto il potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea;
- la lettera h) del comma 1, delega all'individuazione di specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione al reperimento delle forniture di beni, servizi e materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, al fine di favorire le aziende presenti sul territorio e sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

Al Presidente delle Commissioni riunite 1^a e 13^a S E D E

- il comma 2 dell'articolo 1 reca i principi e criteri direttivi della delega, ove alla lettera *i*) si prevede l'integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile con la normativa in materia di protezione civile dell'Unione europea;
- il comma 3 dell'articolo 1, detta i principi e criteri direttivi relativi agli aspetti di semplificazione della normativa oggetto della delega, prevedendo alle lettere *c*) e *d*) la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

considerato che, in relazione all'ordinamento dell'Unione europea:

- la competenza dell'Unione in materia di protezione civile è di sostegno, coordinamento e completamento dell'azione degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, per la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione, ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 196 del TFUE;
- tra gli atti legislativi europei nel settore della protezione civile figurano due direttive, le quali rientrano nell'ambito della prevenzione e gestione di particolari eventi catastrofici, che sono la cosiddetta direttiva Seveso sui grandi rischi industriali (direttiva 2012/18/UE, recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2015) e la cosiddetta direttiva alluvioni (direttiva 2007/60/UE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2010);
- ulteriore normazione europea riguarda gli aspetti di coordinamento e finanziamento degli interventi di protezione civile, disciplinati con decisione o regolamento. In particolare, la decisione 2001/792/CE/Euratom ha istituito il Meccanismo comunitario di protezione civile, ora sostituito, con la decisione n. 1313/2013/UE, dal Meccanismo unionale di protezione civile, strumento finalizzato a rispondere tempestivamente alle emergenze, attraverso la condivisione volontaria delle risorse degli gli Stati membri, coordinata dal Centro di coordinamento di risposta all'emergenza (ERCC), della Direzione generale per gli aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea;
- a partire dal 2002, l'Unione europea si è dotata di uno specifico canale di finanziamento, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002. In aggiunta, da ultimo, il regolamento (CE) n. 2016/369, del 15 marzo 2016, ha istituito un sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, per far fronte alle esigenze umanitarie derivanti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

valutato che i contenuti del provvedimento non sollevano questioni di rilievo in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno, con le seguenti osservazioni:

in riferimento alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1, si prende atto con favore che il potere di derogare alla normativa vigente non potrà comunque disattendere la normativa dell'Unione europea, tra cui la disciplina sugli aiuti di Stato e quella sugli appalti pubblici;

analogamente, si apprezza che la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1, subordina il sostegno all'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

in riferimento alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una conformità delle modalità di comunicazione che saranno stabilite con il decreto delegato, con quelle previste nell'ambito del sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), istituito nel 2001 e ora disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile e dalla relativa decisione di esecuzione n. 2014/726/UE;

in riferimento alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1, che prevede la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle sole "direttive" dell'Unione europea in materia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere tale riferimento alla "legislazione" dell'Unione europea in materia,

esprime, inoltre, parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

Franco Mirabelli